

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
"SCHIO VAL LEOGRA"**

(Comuni di Schio, Malo, Monte di Malo, Piovene Rocchette, Posina, San Vito di Leguzzano, Santorso, Torrebelvicino, Valli del Pasubio, Consorzio Polizia Locale, Pasubio Tecnologia, Unione Montana Pasubio-Alto Vicentino)

Art. 37 del d.lgs. 50/2016

DETERMINAZIONE N. 25 DEL L'11.05.2018

IL DIRIGENTE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "SCHIO VAL LEOGRA"

OGGETTO: APPALTO CUC003_2018. ACCORDO QUADRO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI E DA PERDITE DI CARICO CIG 7375721D81. AMMISSIONE CANDIDATI E NOMINA COMMISSIONE TECNICA.

Il Dirigente

Richiamato il proprio provvedimento n. 11 del 22.02.2018 con il quale:

- si accettava la richiesta del Comune di Schio- Settore 4 - di attivare la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l'affidamento della "Concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri e da perdite di carico" per un importo stimato d'appalto di € 190.238,40;
- si approvava la documentazione di gara;
- si nominava il responsabile del procedimento della procedura di gara e del trattamento dei relativi dati e delle verifiche sul sistema AVCPASS;

Visto il bando di gara e il relativo disciplinare di data 7/03/2018 prot. n. 14943, pubblicato, come previsto dall'art. 73 e 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 18.4.2016 e s.m.e.i.:

- sulla Gazzetta della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti;
- su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali;
- sul sito della stazione appaltante, nella sezione della CUC Schio Val Leogra;
- sul sito del Ministero delle Infrastrutture;

Accertato che:

- entro la data di scadenza indicata nel bando di gara, ossia il 16/04/2018, sono pervenuti i plichi delle seguenti due ditte:

Ditta	Nr. prot. off.	Data prot. off.	Via	Nr.	Comune	Prov.
Sicurezza e Ambiente S.p.A.	23018	11/04/2018	FERRUCCIO MENGARONI	25	Roma	RM
PISSTA GROUP S.R.L.	23532	12/04/2018	Igo Foscolo	64	Castellalto	TE

- al punto 5 del disciplinare di gara "PROCEDIMENTO DI GARA" stabilisce quanto segue:

Il seggio di gara:

- a) controlla che i plichi contenenti le buste dei documenti amministrativi e dell'offerta tecnica siano conformi a quanto indicato nel bando;
- b) procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa (busta n. 1) pervenuti entro il termine stabilito dal bando e ne verifica la completezza sulla base dei documenti, delle dichiarazioni prodotti e dei riscontri eventualmente risultanti dal sistema AVCPASS

dell'Autorità nazionale Anticorruzione. Verifica che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), e) del D. Lgs. 50/2016 (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma; controlla che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti.

c) Al termine della verifica amministrativa, con apposito provvedimento dirigenziale si approva l'elenco dei candidati ammessi e si nomina apposita Commissione di gara, composta da 3 soggetti interni alla stazione appaltante, competenti nello specifico settore cui la concessione afferisce.

L'apertura della busta n. 2 – documentazione tecnica avviene come specificato nella tabella a pagina 1.

d) La Commissione individua il concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione Comunale e trasmette la proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante per la comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale nonché di ordine generale dell'aggiudicatario, sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotti e dei riscontri eventualmente rilevabili dal sistema AVCPASS dell'Autorità nazionale Anticorruzione.

Verificato che il giorno 19/4/2018 come indicato nel bando di gara, alla presenza dei concorrenti rappresentati dai seguenti signori:

Nome e Cognome	Ditta rappresentata	Documenti presentati
Giovanni Potente	Sicurezza e Ambiente s.p.a.	Delega del legale rappresentante e carta d'identità emessa dal Comune di Roma

il seggio di gara, composto dal responsabile della procedura di gara e da due testimoni, ha svolto i seguenti compiti:

- controllato che i plichi contenenti le buste dei documenti amministrativi e dell'offerta tecnica siano conformi a quanto indicato nel disciplinare di gara che fa parte integrante del bando di data 7/3/2018 prot. n. 14943;
- aperto i plichi, pervenuti entro il termine del bando, contenenti la documentazione amministrativa;
- verificato l'ammissibilità dei candidati sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte, e dai riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal sistema AVCPASS dell'Autorità nazionale Anticorruzione;
- controllato che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti;

Accertato che sono stati acquisiti i casellari informatici ANAC delle ditte in gara riscontrando la presenza di un'annotazione iscritta in data 08/05/2018 a carico della ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a. con la quale la stazione appaltante Città di Torino-Corpo di polizia Municipale ha applicato due penali rispettivamente per mancato rispetto degli standard qualitativi (determina 409/2017 per € 240,08) e per inadempimento contrattuale (determina 15/2018 per € 2.777,65), precisando che tale annotazione "non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche";

Esaminata la documentazione presente nella busta amm.va della ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a. e, nello specifico, i provvedimenti di risoluzione contrattuale assunti sino alla data di presentazione dell'offerta:

- dal Comune di Fontanafredda
- dal Comune di S. Stefano di Camastra
- Dal Comune di Rende
- dall'Unione dei Comuni Lombarda Bassa Bresciana Occidentale

Viste le linee guida ANAC n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50 recanti "Indicazione dei

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice”;

Verificato che nelle premesse delle linee guida A.N.A.C è specificato che:

- a) “il verificarsi delle fattispecie esemplificative individuate nelle linee guida non dà luogo all'esclusione automatica del concorrente, ma comporta l'obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di competenza in ordine alla rilevanza sostanziale degli specifici comportamenti, da effettuarsi nell'esercizio del potere discrezionale alla stessa riconosciuto, secondo le indicazioni fornite nel documento”;
- b) fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) è condotta dalle stazioni appaltanti mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;

Dato atto che la ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a. è attualmente concessionaria per il Comune di Schio del servizio in oggetto e che, dal 24.12.2010, ha svolto tali prestazioni nel pieno rispetto delle norme contrattuali;

Preso atto che in base alla documentazione presentata dalla ditta Sicurezza e Ambiente s.p.a. e dalla documentazione rinvenuta sulla piattaforma AVCPASS si ritiene di non rilevare illeciti professionali gravi tali da rendere dubbia l'integrità del concorrente, intesa come moralità professionale, né la sua affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale, nello svolgimento dell'attività oggetto di affidamento;

Visto:

- il D. Lgs. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”);
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”), per le parti in vigore;
- la Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.i.;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (“Codice delle leggi antimafia”) e successive modifiche, di cui al D. Lgs. 218/2012;
- il D. Lgs. 267/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”), art. 107;

Considerato che, per procedere alla valutazione delle offerte tecniche, in quanto il criterio di valutazione delle offerte è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come previsto dall'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, è necessario nominare la commissione di gara;

Preso atto che secondo le linee guida dell'A.N.A.C n. 5 di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria o per quelli che non presentano particolare complessità le stazioni appaltanti hanno la possibilità di nominare commissari interni;

Visto l'art. 107 – comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 che attribuisce ai Dirigenti sia la presidenza delle commissioni di gara (lettera a), sia la responsabilità delle procedure d'appalto (lettera b);

Preso atto che:

- la Commissione è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- la stessa è composta di esperti/funzionari di pubbliche amministrazioni in numero dispari, che non dovranno trovarsi in condizioni di incompatibilità generali ex art. 51 c.p.c.;
- il segretario verbalizzante non sarà componente;
- l'autorità che presiede la gara è un Dirigente del Comune aderente alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra;

Richiamato il regolamento di istituzione, disciplina e funzionamento della Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra di cui all'accordo consortile del 31/03/2015, registrato al n. 3691 di Reg. Atti Privati del Comune di Schio e in particolare l'art. 6 - "Ambito di competenza e funzioni della CUC";

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;

determina

1) le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) i concorrenti ammessi alla gara in oggetto sono:

Ditta	Nr. prot. off.	Data prot. off.	Via	Nr.	Comune	Prov.
Sicurezza e Ambiente S.p.A.	23018	11/04/2018	FERRUCCIO MENGARONI	25	Roma	RM
PISSTA GROUP S.R.L.	23532	12/04/2018	Igo Foscolo	64	Castellalto	TE

3) di costituire una commissione di gara per la valutazione delle solo offerte tecniche con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa relativa alla concessione del servizio indicato in oggetto, così composta:

- Basilisco Alessio Presidente della Commissione con diritto di voto;
- Fabrello Mirko componente con diritto di voto;
- Pilotto Flavio componente con diritto di voto;

4) di nominare quale segretario verbalizzante della commissione il responsabile delle procedure amministrative della gara in oggetto il Capo Servizio del settore 4 Veronese luna o sostituto;

5) di procedere alla pubblicazione della presente sul sito del Comune, Sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016.

dott. Livio Bertoia

Documento firmato digitalmente da Livio Bertoia
Dirigente della Centrale Unica di Committenza "Schio Val Leogra"
(artt. 20-21-24 del d.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e s.m.i.)